



# Autorità Portuale di Venezia

ORDINANZA n° 308 del 29.06.2009

## NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DEL LAVORO PORTUALE NEL PORTO DI VENEZIA.

### DISCIPLINA CONCERNENTE LA DEFINIZIONE, ANCHE AI FINI DELLA SICUREZZA, DEI SEGMENTI DI OPERAZIONI PORTUALI APPALTABILI E DEI SERVIZI SPECIALISTICI, COMPLEMENTARI E ACCESSORI AL CICLO DELLE OPERAZIONI PORTUALI, DA RENDERSI AI SOGGETTI AUTORIZZATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 16 E 18 DELLA LEGGE 84/1994

#### IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto 1 luglio 2008 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Venezia;

VISTO l'art. 16 della citata Legge 84/94, così come modificato dalla Legge 30 giugno 2000, n° 186, che attribuisce alle autorità portuali la disciplina e la vigilanza sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali;

VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n° 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della Legge 84/1994;

VISTA il Decreto M.T.N. n° 132 del 6 febbraio 2001 contenente il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della Legge n°84/1994";

CONSIDERATO che le imprese autorizzate ai sensi degli articoli 16 e 18 – fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 16, comma 4, lettera a) e dall'articolo 18, comma 6 (programmi, investimenti, dotazione mezzi, personale, ecc.) – sono di fatto e di diritto titolari del ciclo delle operazioni portuali;

CONSIDERATO inoltre che l'individuazione dei segmenti di operazioni portuali appaltabili e dei servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali deve essere compiuta sulla base delle esigenze operative del porto di Venezia, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessità risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale;

VISTE le Ordinanze n° 73 e n° 74 del 14 giugno 1999, concernenti rispettivamente "Autorizzazione all'esercizio, da parte di imprese, di attività portuali per conto proprio o di terzi. Nuova disciplina";



# *Autorità Portuale di Venezia*

**VISTA** l'Ordinanza n° 231 del 30 gennaio 2006, concernente "Autorizzazione all'affidamento ad imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16 della Legge 84/1994 dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo delle imprese portuali concessionarie"

**VISTA** l'Ordinanza n° 248 del 19 dicembre 2006, concernente "Autorizzazione per la fornitura dei servizi portuali riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali da rendersi ai soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 84/1994";

**VISTO** il "Protocollo di intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza del lavoro nel porto di Venezia", sottoscritto presso l'Ufficio di Prefettura in data 22 febbraio 2008, con il quale al punto 14) viene sottolineato l'impegno a definire, anche ai fini della sicurezza, i segmenti di operazioni portuali appaltabili ed i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali";

**TENUTO CONTO** delle risultanze del lungo percorso concertativo, che ha coinvolto tutti i rappresentanti di categoria interessati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, avviato nel 2005 attraverso l'allora "Tavolo delle Regole", sfociato negli accordi del 19 dicembre 2005 e 10 gennaio 2006, e poi proseguito negli anni successivi attraverso il "Tavolo del lavoro";

**SENTITA** in merito, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della citata Legge 84/94, la Commissione Consultiva Locale, riunitasi in data 17 giugno 2009;

**IN VIRTU'** dei poteri conferiti:

## **ORDINA:**

### **Articolo 1**

La nuova organizzazione del settore del lavoro portuale nel porto di Venezia tiene imprescindibilmente conto delle seguenti linee guida:

- 1) l'impresa portuale concessionaria (terminal), autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, in quanto titolare dell'intero ciclo operativo deve dimostrare di possedere una capacità ed una organizzazione del lavoro adeguati alle attività da espletare;
- 2) dietro motivata richiesta dell'impresa portuale concessionaria (terminal), l'Autorità Portuale può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo;
- 3) l'affidamento di cui al punto precedente deve inderogabilmente avvenire attraverso apposito contratto di appalto con l'assunzione di responsabilità in capo all'impresa appaltatrice circa la corretta e puntuale esecuzione delle operazioni;
- 4) ritenuto necessario ottimizzare il coordinamento all'interno delle squadre operative interessate alle operazioni portuali anche ai fini della sicurezza del



# Autorità Portuale di Venezia

lavoro, per ciascuno dei segmenti di cui alle successive tabelle deve necessariamente essere rispettato il seguente principio:

- in assenza di un contratto di appalto debitamente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro deve prevedere esclusivamente l'impiego di dipendenti dell'impresa portuale concessionaria (terminal), salva la possibilità di ricorrere al personale di provenienza dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 ad integrazione del proprio organico;
  - in presenza di un contratto di appalto debitamente autorizzato dall'Autorità Portuale, l'organizzazione del lavoro può prevedere l'impiego di dipendenti dell'impresa appaltatrice, salva la possibilità di ricorrere al personale di provenienza dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 17 ad integrazione del proprio organico;
- 5) l'affidamento ad altre imprese portuali autorizzate non può essere prevalente rispetto all'attività eseguita direttamente dal terminalista.

## Articolo 2

Fermi restando i principi inderogabili di cui all'art. 1, le attività comprese nel proprio ciclo operativo che l'impresa portuale concessionaria (terminal), autorizzata ai sensi degli artt. 16 e 18 L. 84/94, può affidare ad altre imprese portuali, autorizzate ai sensi dell'art. 16, previa autorizzazione dell'Autorità Portuale sono tassativamente:

### 1. per quanto riguarda il settore merceologico delle rinfuse:

- a) la movimentazione in stiva a mezzo pala meccanica e la pulizia della stiva, esclusivamente svolte con mezzi meccanici;
- b) la movimentazione a piazzale/magazzino per la riconsegna della merce;

### 2. per quanto riguarda il settore merceologico general cargo/project cargo:

- a) la movimentazione in stiva a mezzo fork-lift;
- b) il facchinaggio, ad eccezione dell'attività svolta entro una fascia di rispetto di 25 metri dal ciglio banchina;
- c) l'attività di camion spola, ad eccezione dell'attività rivolta esclusivamente al trasporto di colli eccezionali in ambito portuale;
- d) la movimentazione a piazzale/magazzino per la riconsegna della merce;

### 3. per quanto riguarda il settore merceologico della siderurgia in colli e marmo:

- a) la movimentazione in stiva a mezzo fork-lift;
- b) il facchinaggio, ad eccezione dell'attività svolta entro una fascia di rispetto di 25 metri dal ciglio banchina;
- c) l'attività di camion spola;
- d) la movimentazione a piazzale/magazzino per la riconsegna della merce;

### 4. per quanto riguarda il settore merceologico dei contenitori:

- a) l'attività di camion spola;
- b) la movimentazione a terra mediante reach-stacker, front-loader o fork-lift;



# Autorità Portuale di Venezia

5. per quanto riguarda il settore merceologico ro-ro:

- a) l'attività di camion spola;
- b) la movimentazione orizzontale mediante motrici, ralle o mafi.

## Articolo 3

Conseguentemente, per effetto della determinazione delle attività oggetto di terziarizzazione di cui all'articolo precedente, i servizi specialistici, complementari ed accessori al ciclo delle operazioni portuali devono tassativamente considerarsi le sotto indicate attività:

- 1) riempimento/svuotamento contenitori ed attività ad esse inerenti e conseguenti;
- 2) campionatura, misurazione e pesatura delle merci;
- 3) vagliatura di merci alla rinfusa (es. carbone) e lavorazione di merci senza trasformazione (es. frantumazione);
- 4) imballaggio, pulizia merce, ricondizionamento, riparazione imballaggi (gabbie, casse, palette, ...) fardaggio e copertura merce nei depositi e piazzali;
- 5) pulizia celle/magazzini/depositi con l'utilizzo di idonee attrezzature;
- 6) riparazione/manutenzione contenitori vuoti ed attività ad esse inerenti e conseguenti;
- 7) sezionatura tronchi e merci in genere;
- 8) attività di spingicarro con idonee attrezzature;
- 9) trasporto rinfuse polverulente con autocarri telonati e trasporto colli eccezionali in ambito portuale;
- 10) prevenzione dell'interramento dei fondali e dell'intorbidimento ed inquinamento delle acque durante le operazioni di carico e scarico su/da navi di materiali polverulenti (es. carbone, caolino, clinker, sfarinati).

## Articolo 4

L'attività di rizzaggio/derizzaggio può essere svolta da personale del terminal, da personale dell'impresa ex art. 17, da personale marittimo in autoproduzione o, qualora richiesta espressamente dal comando/nave o spedizioniere, da un soggetto iscritto al registro ex art. 68 Cod. Nav..

L'attività di commesso, in quanto servizio fiduciario, può essere svolta soltanto dal personale dipendente del terminal o, a sua integrazione, da personale dell'impresa ex art. 17, dotato di caratteristiche professionali adeguate e certificate.

## Articolo 5

La presente Ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2010, per un anno di sperimentazione. Conseguentemente, sempre con decorrenza 1 gennaio 2010, gli artt. 3 e 4 della presente Ordinanza sostituiscono l'art. 1 della precedente Ordinanza n° 248/2006.

Venezia, 29-06-2009

IL PRESIDENTE  
Prof. Paolo Costa